



Presidente del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1999

Oggetto: schema di regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che al comma 6, lett.a), dispone che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, e, al medesimo comma 6, lett.c), prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed esame di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato;

VISTO l'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone che il regolamento in oggetto sia emanato dal Ministro delle finanze sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

VISTO lo schema di regolamento in oggetto, pervenuto in data 26 luglio 1999 all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e dalla stessa trasmesso, in pari data, ai Presidenti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica, svoltasi in data 4 agosto 1999, sono state concordate modifiche alla premessa, all'art.1, all'art.2, comma 1, lett. b), all'art.3, comma 2, all'art.4, comma 2, all'art.6, comma 1, lett. b), e comma 2;

PRESO ATTO della valutazione favorevole con le modifiche sopra indicate espressa dai rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

esprime parere favorevole

sullo schema di regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modifiche di seguito riportate:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- alla premessa, primo capoverso, sostituire le parole: “attività di liquidazione e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate”, con le seguenti: “attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate”;
- all’art.1, sostituire le parole: “attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate”, con le seguenti: “attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate”;
- all’art.2, comma 1, lett. b), sostituire le parole: “attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di riscossione di altre entrate”, con le seguenti: “attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate”;
- all’art.6, comma 1, lett. b), sostituire le parole: “attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate”, con le seguenti: “attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate”;
- all’art.3, comma 2, sostituire le parole: “valutare ogni elemento ritenuto utile al fine di consentire l’iscrizione nonché ogni precedente penale o giudiziario”, con le seguenti: “valutare ogni elemento ritenuto utile al fine di non consentire l’iscrizione, con riferimento a ogni eventuale precedente penale o giudiziario”;
- all’art.4, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “secondo i criteri di cui all’art.3”; all’art.4, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “la commissione accoglie o rigetta la domanda entro 270 giorni dalla presentazione della stessa”;
- all’art.6, sostituire il comma 2 con il seguente: “2. L’ammontare minimo del capitale richiesto per l’iscrizione all’albo può essere variato, all’inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione”.

IL PRESIDENTE

Ketia Bellillo

IL SEGRETARIO

Emilio

